

## Schema riepilogativo dei rimborsi/indennizzi

NB: Il presente schema ha carattere informativo ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 3, lett. e) e 5 della delibera AGCOM n. 413/14/CONS. Il presente schema riepilogativo di rimborsi e indennizzi non costituisce dunque un documento contrattuale vincolante.

Per maggiori informazioni, consultare sempre le Condizioni Generali di Trasporto presenti sul sito [www.tnt.com](http://www.tnt.com)

Prodotto	Rimborsi e indennizzi per trasporti nazionali e internazionali
<p>10:00 Express</p> <p>12:00 Express</p> <p>Express</p> <p>Economy Express</p> <p>09:00 Express</p> <p>12:00 Economy Express</p> <p>Servizi Bagagli</p> <p>Scooter Express</p> <p>Special Services</p>	<p>► Danneggiamento, distruzione, deterioramento, furto o smarrimento della spedizione, perdita totale o parziale = risarcimento forfettario disciplinato nelle condizioni generali di trasporto (presenti sul sito <a href="http://www.tnt.com">www.tnt.com</a>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per le spedizioni internazionali trasportate via terra: 8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo- cambio 1 DSP = 1,2017 euro al 07/09/2021) per ogni chilogrammo di peso lordo mancante o danneggiato (Convenzione C.M.R.) a condizione che la perdita o l'avaria NON derivi da: a) impiego di veicoli aperti menzionato nella lettera di vettura; b) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio; c) trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario; d) natura di talune merci che sono soggette ad avaria; e) insufficienza dei contrassegni o dei numeri dei colli; f) trasporto di animali vivi.</li> </ul> <p>Possono essere reclamate indennità maggiori solo quando sia stato pagato un importo addizionale per assicurare la spedizione e, in tale caso, l'ammontare assicurato sostituisce il limite indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 23 della Convenzione C.M.R., o quando sia stato dichiarato il valore della merce ai fini della responsabilità vettoriale o sia stata fatta una dichiarazione d'interesse speciale alla riconsegna conformemente agli articoli 24 e 26 della convenzione C.M.R. In particolare, l'art. 24 stabilisce che pagando un supplemento di prezzo da convenirsi, il mittente può dichiarare nella lettera di vettura un valore della merce superiore al limite indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 23 e, in tale caso, l'ammontare dichiarato sostituisce detto limite. ATTENZIONE: sono presenti limiti sul valore dichiarabile o assicurabile per talune tipologie merceologiche. Prima di usare i servizi, consultare sempre le Condizioni Generali di Trasporto presenti sul sito <a href="http://www.tnt.com">www.tnt.com</a></p> <p>Nell'ipotesi di ritardo, il vettore corrisponderà un'indennità non eccedente il costo del trasporto relativo alla spedizione, o a quella parte di spedizione giunta in ritardo, sempre che vi sia prova del pregiudizio sofferto.</p>

- **per le spedizioni internazionali trasportate via aerea:** 22 DSP (Diritti Speciali di Prelievo- cambio 1 DSP = 1,2017 Euro al 07/09/2021) per ogni chilogrammo di peso lordo mancante o danneggiato (Convenzione Montreal) a condizione che la distruzione, la perdita o il deterioramento della spedizione NON derivi esclusivamente da: a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce; b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati; c) un evento bellico o un conflitto armato; d) un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce.

In caso di ritardo, il vettore non è responsabile se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Possono essere reclamate indennità maggiori solo quando sia stato pagato un importo addizionale per assicurare la spedizione e, in tale caso, l'ammontare assicurato sostituisce il limite indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 22 della Convenzione di Montreal, o quando sia stato dichiarato il valore della merce ai fini della responsabilità vettoriale (dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione) effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un supplemento. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione. **ATTENZIONE:** sono presenti limiti sul valore dichiarabile o assicurabile per talune tipologie merceologiche. Prima di usare i nostri servizi, consultare sempre le Condizioni Generali di Trasporto presenti sul sito [www.tnt.com](http://www.tnt.com)

- **per le spedizioni nazionali trasportate via terra:** 1 Euro per ogni chilogrammo di peso lordo mancante o danneggiato (Codice civile) a condizione che la perdita o l'avaria della spedizione NON derivi esclusivamente da a) caso fortuito; b) dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio; c) dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

Possono essere reclamate indennità maggiori solo quando sia stato pagato un importo addizionale per assicurare la spedizione e, in tale caso, l'ammontare assicurato sostituisce il limite indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 23 della Convenzione C.M.R., o quando sia stato dichiarato il valore della merce ai fini della responsabilità vettoriale o sia stata fatta una dichiarazione d'interesse speciale alla riconsegna conformemente agli articoli 24 e 26 della convenzione C.M.R. In particolare, l'art. 24 stabilisce che pagando un supplemento di prezzo da convenirsi, il mittente può

	<p>dichiarare nella lettera di vettura un valore della merce superiore al limite indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 23 e, in tale caso, l'ammontare dichiarato sostituisce detto limite. <b>ATTENZIONE:</b> sono presenti limiti sul valore dichiarabile o assicurabile per talune tipologie merceologiche. Prima di usare i servizi, consultare sempre le Condizioni Generali di Trasporto presenti sul sito <a href="http://www.tnt.com">www.tnt.com</a></p> <p>Nell'ipotesi di ritardo, il vettore corrisponderà un'indennità non eccedente il costo del trasporto relativo alla spedizione, o a quella parte di spedizione giunta in ritardo, sempre che vi sia prova del pregiudizio sofferto.</p> <p><b>ATTENZIONE,</b> esistono limiti precisi riguardo al valore dichiarabile o assicurabile della spedizione e conseguenti limiti di responsabilità. Per conoscerli, consultare le Condizioni Generali di Trasporto presenti sul sito <a href="http://www.tnt.com">www.tnt.com</a></p>
--	---

**N.B.:** quando è previsto il rimborso delle spese di trasporto, opera sempre la seguente limitazione: laddove TNT non riuscisse a consegnare i prodotti 9:00 Express, 10:00 Express o 12:00 Express entro il Tempo di consegna stabilito, TNT addebiterà soltanto l'effettivo servizio di consegna fornito (per esempio entro le 12:00) anziché addebitare il prezzo indicato per il servizio originariamente richiesto (per esempio entro le 9:00), all'interno della stessa categoria di prodotti Express. TNT rimborserà o accrediterà sulla relativa fattura la differenza di prezzo. Tuttavia, eventuali tempi di transito pubblicati online o altrove, oppure stimati dal Servizio clienti TNT sulla base di informazioni incomplete fornite dal Mittente, costituiscono una mera stima e non una dichiarazione di Tempo di consegna obbligatorio. I clienti dovranno dunque informarsi presso TNT per i dettagli.

In ordine ai requisiti necessari per l'ottenimento del suddetto rimborso, o del relativo accredito, esistono una serie di limitazioni indicate nelle Condizioni Generali di Trasporto presenti sul sito [www.tnt.com](http://www.tnt.com)